



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29/03/2019

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019

L' anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTINOVE del mese di MARZO, alle ore 15,40, nella sala delle riunioni del Comune, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano:

N	COGNOME	E NOME	P	A
1)	SURACI	UGO	P	
2)	MACHEDA	CATERINA CHIARA	P	
3)	BILLARI	PASQUALE	P	
4)	FOTI	MARIA	P	
5)	SCHIMIZZI	CARMELO	P	
6)	PUGLIESE	CLAUDIA	P	
7)	BATTAGLIA	NATALE		A
8)	MINNITI	GIUSEPPINA	P	
9)	MONTEROSSO	VINCENZO	P	
10)	FAMILIARI	BARBARA	P	
11)	MORABITO	NADIA		A
12)	MINNITI	ANGELA		A
13)	MACHEDA	FABIO LEANDRO	P	

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Patrizia BOGNONI, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Sindaco Ugo SURACI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il 3° punto iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona sull'argomento l'assessore al bilancio, dott.ssa Maria Foti.

Il Sindaco, atteso che nessun consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la proposta di deliberazione relativa alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta depositata agli atti del consiglio;

Udita la relazione dell'assessore al bilancio, dott.ssa Maria Foti;

Premesso che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- a) riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10);
- b) riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

- a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- e) riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53);
- f) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- g) esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- h) esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Atteso che, nel bilancio di previsione per l'anno 2019, è previsto uno stanziamento relativo all'IMU in autoliquidazione di € 990.000,00;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

Visto il D.M. dell'Interno del 25.01.2019 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Settori interessati sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267, e qui trascritti;

Visti :

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.10 votanti n.9 astenuti n.1 (Familiari)

Voti favorevoli n.7 voti contrari n.2 (Minniti G., Macheda)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) vigenti e così specificate:

- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 4 per

mille;

- aliquota per tutti gli altri immobili ed aree edificabili: 9,6 per mille.

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:

consiglieri votanti n.8 astenuti n.2 (Macheda, Familiari)

voti favorevoli n. 7 contrari n.1 (Minniti G.)


dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile

**PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000**

Parere di regolarità tecnica:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere **favorevole**.


Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giuseppe Ceravolo



Parere contabile:


Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **favorevole**.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giuseppe Ceravolo



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29/03/2019

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Ugo Suraci


IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Patrizia Bognoni


ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all'albo pretorio *on-line* al n.ro 295 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

08 APR. 2019



L'addetto alla pubblicazione

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 29/03/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
